



**Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti,
Bonifiche, Sostenibilità Ambientale**

DATA **11 APR. 2018**

105-10208 /2018
N. emanazione - protocollo / anno

OGGETTO: MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI DI CUI ALLA D.D. N. 73-15194/2015 DEL 14/05/2015 E S.M.I..

SOCIETA': WOOD RECYCLING SRL

SEDE LEGALE: VIA CIRCONVALLAZIONE, 12 - PANCALIERI

SEDE OPERATIVA: INTERPORTO SITO, AREA NORD, DECIMA STRADA - GRUGLIASCO

P.IVA: 09485550017

POS. n. 009270

Il Dirigente del Servizio

Premesso che:

- la Wood Recycling s.r.l. è stata autorizzata con D.D. n. 73 - 15194/2015 del 14/05/2015 alla realizzazione ed esercizio di un impianto per la messa in riserva e recupero [R13, R12 ed R3] di rifiuti speciali non pericolosi. Tale provvedimento riconosceva per i rifiuti di cui ai CER 020107, 030101, 030105, 030301, 150103 e 200201 la cessazione dalla qualifica di rifiuto con ottenimento di biomassa legnosa combustibile;
- con D.D. n. 328 - 44098/2015 del 31/12/2015, si assentiva all'incremento della movimentazione annua dei rifiuti a base legno, presso l'impianto di che trattasi, limitatamente alla Linea A, ossia quelli destinati al recupero di materia;
- con successiva D.D. n. 305 - 31246 / 2016 del 9/11/2016, venivano modificati i quantitativi annui di rifiuti a base legno, gestiti presso l'impianto, sia quelli destinati alla Linea A, sia quelli alla Linea B finalizzata all'ottenimento di biomasse legnose combustibili ;
- con D.D. n. 123 - 7757 / 2017 del 18/05/2017 si assentiva ad un'ulteriore modifica relativa ad una diversa collocazione di alcuni rifiuti sul piazzale nonché all'ampliamento della porzione d'area destinata al rifiuto di cui al CER 191207;
- a seguito di successivi approfondimenti normativi e dei chiarimenti contenuti nel parere del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 0017376 del 25/11/2016, con nota prot. n. 154937 del 20/12/2017 veniva data comunicazione di avvio del procedimento di modifica d'ufficio dell'autorizzazione ex art. 208 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 e s.m.i. finalizzato ad escludere la possibilità di cessazione dalla qualifica di rifiuti degli imballaggi in legno da destinare alla produzione di *biomassa legnosa combustibile*;



- in data 26/02/2018, prot. CMTTo n. 24412 la società ha presentato istanza di *variante non sostanziale* dell'autorizzazione sopra citata chiedendo una modifica al lay out e un contestuale incremento della movimentazione annua di rifiuti a servizio della linea A riducendo quella dei rifiuti trattati nella linea B. Tale richiesta è stata giustificata da una revisione della gestione dei rifiuti nell'impianto stante le *modifiche d'ufficio* comunicate.

Considerato che:

- come meglio esplicitato dal parere del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 0017376 del 25/11/2016 "*i materiali che non sono presenti in tale allegato o non rispettano tutti i requisiti ivi previsti ...possono essere combusti soltanto come rifiuti...[omissis]... Si sottolinea...che la possibilità di utilizzare nuove tipologie di materiali combustibili è condizionata alla previa integrazione dell'Allegato X,*";
- nelle Sezioni I e II dell'Allegato 10 alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i tra i combustibili elencati sono presenti rispettivamente alla lettera n)e h) le biomasse combustibili, aventi, tra le altre, le seguenti caratteristiche (parte II, sezione 4 dell'allegato):

" ...

c) *materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzione forestale e da potatura;*

d) *materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica e dal trattamento con aria, vapore o acqua anche surriscaldata di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili o tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti.*

Considerato altresì che:

- alla luce di quanto sopra esposto possono pertanto essere considerati *biomassa combustibile*, tra i CER autorizzati con D.D. n. 73-15194/2015 del 14/05/2015 e s.m.i., i seguenti:

020107 (rifiuti della selvicoltura) e 200201 (rifiuti biodegradabili da giardini e parchi, limitatamente a potature, esclusi gli sfalci verdi) quali *materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzione forestale e da potatura;* 030101 (scarti di corteccia e sughero), 030301 (scarti di corteccia e legno), 030105 (segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104, **con le limitazioni del caso**) quali *materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica e dal trattamento con aria, vapore o acqua anche surriscaldata di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili o tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti;*



escludendo pertanto i rifiuti di cui ai codici CER 150103 (imballaggi in legno).

Ritenuto pertanto di:

- procedere alla modifica d'ufficio della D.D. n. 73 – 15194/2015 del 14/05/2015 e s.m.i., escludendo la cessazione dalla qualifica di rifiuti per gli imballaggi in legno codificati con il CER 150103 - (Linea B) ai fini dell'ottenimento di biomassa combustibile;
- procedere contestualmente alla modifica della D.D. n. 73 – 15194/2015 del 14/05/2015 e s.m.i. recependo le richieste avanzate dalla società con istanza del 26/02/2018, prot. n. 24412, al fine di riorganizzare l'attività di gestione rifiuti alla luce del divieto di effettuare l'operazione R3 sul CER 150103.

Rilevato che:

- la società nulla ha obiettato rispetto ai rilievi formulati nella comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/90 e s.m.i. trasmessa con nota prot. n. 154937 del 20/12/2017;
- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente per la conclusione del relativo procedimento, previsti dalla D.G.P. n. 645-23401/2011 del 05.07.2011 in 90 gg, fatta salva l'interruzione dei termini, in caso di richiesta integrazioni;
- ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto;
- il presente provvedimento è rilasciato nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche.

Visti:

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- la L.R. 26 aprile 2000, n. 44: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";



- la D.G.P. n. 112-41183/01 del 20 febbraio 2001 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal D.Lgs. 112/98 e dalla L.R. 44/00;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale e s.m.i.;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano.

Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano.

DETERMINA:

1. stante quanto sopra, di modificare la D.D. n. 73-15194/2015 del 14/05/2015 e s.m.i. procedendo ad abrogare la Sezione 1 dell'Allegato, così come successivamente modificata con D.D. n. 328-44098/2015 del 31/12/2015 e con D.D. n. 305 - 31246 / 2016 del 9/11/2016 e di sostituirla con la Sezione 1 allegata al presente provvedimento;
2. di procedere ad abrogare la Sezione 5 dell'Allegato alla determinazione autorizzativa n. 73 - 15194/2015 del 14/05/2015 come modificata dalla D.D. n. 123 - 7757 / 2017 del 18/05/2017 e di sostituirla con la Sezione 5 allegata al presente provvedimento;
3. di far salvo, per quanto non in contrasto con la presente, quanto autorizzato con D.D. n. 73 - 15194/2015 del 14/05/2015 e s.m.i.

L'approvazione del presente provvedimento, non comporta oneri di spesa a carico della Città Metropolitana di Torino e non assume rilevanza contabile

Avverso il presente provvedimento é ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, nel termine perentorio di 60 gg. dalla sua conoscenza.

Torino, 11 APR. 2018

SA/RD


Il Dirigente del Servizio
(Ing. Massimo Vettoretti)




Sezione 1 - RIFIUTI AUTORIZZATI

CER	Descrizione	Attività di recupero		
		Materia Linea A	Energetico Linea B	
020107	Rifiuti di selvicoltura		R13/R3	
030101	Scarti di corteccia e sughero	R12/R13	R13/R3	
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04 (1)	R12/R13	R13/R3	
030199	...limitatamente ai rifiuti di legno non contaminato	R12/R13		
030301	Scarti di corteccia e legno		R13/R3	
150103	Imballaggi in legno	R12/R13		
170201	Rifiuti di legno derivanti da attività di demolizione e costruzione	R12/R13		
191207	Scarti di legno derivanti dal trattamento meccanico dei rifiuti	R12/R13		
200138	Rifiuti assimilabili agli urbani e derivanti da attività commerciali e produttive e raccolta differenziata comunale	R12/R13		
200201	Rifiuti biodegradabili (limitatamente a potature, esclusi gli sfalci verdi)		R13/R3	
		70.000	10.000	Quantità massima movimentata (t/a)
		3000		Quantità massima stoccabile (t)




(1) limitatamente a materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica e dal trattamento con aria, vapore o acqua anche surriscaldata di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili o tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti

CER	Descrizione	Attività di recupero	Capacità max dep. (t)	Mov. annua (t/a)
101112, 170202, 160120 150107, 200102, 191205	imballaggi, vetro di scarto e altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro	R13	200	1000



Sezione 5 - LAY OUT



La presente copia, composta di n... 06...
facciate, è conforme all'originale.
Esistente presso questo ufficio,
Torino, 30/05/2018



Istruttore Amm.vo - Contabile
Vincenza Ferretti

Vincenza Vincenzo